

Roma, 25 agosto 2020

DI MUZIO LATERIZI SRL/REGIONE ABRUZZO

Con nota prot. 27480 del 21 dicembre 2007 la Direzione Parchi Territorio Ambiente, Energia – Servizio Tutela del Paesaggio e Valutazioni Ambientali della Regione Abruzzo ha comunicato a codesta Società che, in relazione al procedimento di verifica di compatibilità ambientale del nuovo impianto, il Comitato di coordinamento regionale per la via aveva espresso *“giudizio n. 996 del 18/12/2007: favorevole fatta salva la conformità delle opere edilizie ai permessi già assentiti e in fase di rilascio”*.

Successivamente, codesta Società ha prodotto all’Ente regionale la propria *“Richiesta del certificato di agibilità”* dell’immobile destinato a impianto di produzione di laterizi, in Alanno, via delle Nazioni Unite 2, inoltrata al SUAP del Comune di Alanno ai sensi dell’art. 25, d.p.r. 380/2001, in data 22 aprile 2015.

La detta produzione soddisfa la condizione posta dal parere, la documentazione prodotta è pertanto sufficiente e un’ulteriore diffida con chiusura dell’attività sarebbe gravemente illegittima.

Infatti, ai sensi dell’art. 25, d.p.r. 6 giugno 2001 n. 380 (t.u. delle disposizioni in materia edilizia) – vigente al tempo della presentazione della richiesta –, in mancanza del rilascio entro 30 giorni da parte del dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale del richiesto certificato di agibilità, *“l’agibilità si intende attestata”* per *“formazione del silenzio-assenso”* trascorsi sessanta giorni dalla presentazione della domanda di rilascio del certificato (comma 4).

Per la cronaca, tale disposizione è poi stata abrogata dall’ art. 3, comma 1, lett. j), d. lgs. 25 novembre 2016, n. 222. Attualmente, infatti, l’agibilità dei nuovi edifici è attestata mediante segnalazione certificata (art. 24, comma 1, d.p.r. 380/2001).

A disposizione per quant’altro possa occorrere in argomento.

Cordiali saluti,

Avv. Fabrizio Pietrosanti

PIE 
Roi

39] 06 33 27 00 32 F [+39] 06 33 21 94 44 W www.regulanetwork.com